

Allegato "B" al N. 4945 di Raccolta

STATUTO

Fondazione **"COSTRUIRE ETS - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE"**

Art. 1: Costituzione

1. E' costituita la fondazione denominata **"COSTRUIRE ETS" - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE.**

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione **"COSTRUIRE ETS - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE".**

La fondazione ha sede in Contursi Terme (SA), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Essa potrà istituire sedi secondarie e uffici in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal D.lgs. 117/2017 e dal Codice Civile.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. La Fondazione opera con criteri di imparzialità, oggettività, trasparenza e non discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità. In nessun caso i soggetti che intrattengono con la Fondazione rapporti di tipo associativo, contrattuale, di sponsorizzazione o di qualsivoglia altra forma potranno ottenere diritti e benefici preferenziali, né imporre incarichi o nomine in deroga al presente Statuto

5. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, dell'eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

Art. 2: Finalità di interesse generale

1. La Fondazione esercita principalmente attività

di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con le finalità istituzionali del Comune di Contursi Terme, al fine di rendere sempre più efficace, efficiente ed economica la produzione e l'erogazione dei servizi realizzati per perseguire le comuni finalità.

2. La Fondazione intende operare nel settore dell'organizzazione e gestione di attività sociali, culturali, artistiche, sportive, turistiche e/o ricreative principalmente di interesse della comunità di Contursi Terme e della Valle del Sele-Tanagro, incluse attività, anche editoriali, di comunicazione, di marketing territoriale, di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, attività di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale. In generale, la Fondazione intende operare nei settori di attività che rientrano nel novero delle attività previste dall'art. 5 del D.Lgs n.117/2017, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b. gestione e riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- c. gestione interventi e servizi sociali e di prestazioni socio-sanitarie;
- d. radiodiffusione sonora;
- e. comunicazione e comunicazione istituzionale;
- f. marketing territoriale;
- g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- h. agricoltura sociale;
- i. sviluppo della cultura del territorio, del paesaggio, delle produzioni artistiche, artigianali e agro-alimentari;
- j. gestione e sviluppo del patrimonio culturale e valorizzazione turistica del territorio (biblioteche, teatri, arene, spacci tipici,

laboratori artigianali, eventi, festival, rassegne, mostre);

k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l. gestione e sviluppo di servizi orientati alla personalizzazione dell'offerta turistica, alla promozione, al branding territoriale e all'integrazione con il sistema turistico regionale; gestione di centri visite, accoglienza promozione del turismo accessibile, dell'ospitalità di persone con disabilità e delle nuove forme di turismo "silver", costruzione di offerte di turismo vocazionale;

m. sostegno alla transizione verso il "Tourism ecosystem greening" attraverso iniziative per la digitalizzazione dei servizi turistici, la progettazione e la realizzazione di sistemi sostenibili di mobilità dolce, servizi di noleggio e fruizione in forme innovative per la mobilità dolce (e-bike, pattini elettrici, ecc.);

n. gestione in forme innovative e attuali di strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere (albergo diffuso, glamping, tree house, rifugi ecosostenibili, student hotel, pet friendly hotel, bike hotel, art hotel, boat house, ecc.);

o. progetti innovativi di inclusione sociale di rigenerazione rurale e urbana;

p. gestione di servizi per la comunità.

3. La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio del Comune di Contursi Terme e della Valle del Sele-Tanagro, nel territorio regionale (Regione Campania), nazionale ed internazionale (in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 dello Statuto).

Art. 3: Finalità di interesse specifico

1. La Fondazione persegue, secondo le linee di indirizzo assunte dal Comune di Contursi Terme, suo Fondatore, la realizzazione di attività museali, teatrali, musicali e culturali, nonché la conservazione, salvaguardia, manutenzione e valorizzazione di beni culturali, artigianali, ambientali e paesaggistici del territorio della Valle del Sele-Tanagro. In particolare, nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

a. l'elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la

disciplina prevista nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche;

b. l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;

c. l'ideazione, l'organizzazione e la promozione di eventi, concorsi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro

d. l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione tra beni culturali e ambientali diversi.

2. La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica turistica assunte dal Comune di Contursi Terme, suo Fondatore, le finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle potenzialità del patrimonio naturalistico, culturale, storico, artistico, monumentale e sociale. Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

a. la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche della Città di Contursi Terme e del territorio della Valle del Sele-Tanagro anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza, anche sostenendo l'integrazione tra gli operatori della filiera "estesa";

b. la raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando le attività e le informazioni degli uffici di informazione e accoglienza turistica;

c. la promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della Città di Contursi Terme e del territorio della Valle del Sele-Tanagro, anche attraverso lo sviluppo e la gestione del brand territoriale di Contursi, in ottica di promozione del brand territoriale della Valle del Sele-Tanagro

d. lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio, come per esempio

- card e applicazioni per smartphone;
- e. la sensibilizzazione e la formazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni, delle popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;
 - f. la promozione della conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito della Città di Contursi Terme e del territorio della Valle del Sele-Tanagro, anche sostenendo attività di analisi territoriale, ricerca di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta;
 - g. il sostegno alla localizzazione nel territorio di Contursi Terme e della Valle del Sele-Tanagro di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
 - h. le azioni volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte di operatori, anche in forma associata.
 - i. la nascita di nuove attività turistiche e di servizi offerti al pubblico, puntando sul miglioramento della qualità e della sostenibilità.
 - j. la creazione di iniziative ed imprese innovative, in grado di dare valore aggiunto al territorio.

3. La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee delle politiche sportive assunte dal Comune di Contursi Terme, suo Fondatore, le finalità di valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive. In particolare, la Fondazione nell'ambito delle sue finalità mira a:

- a. promuovere la pratica sportiva tra le giovani generazioni organizzando delle iniziative sportive sia direttamente sia tramite l'attività delle associazioni sportive partecipanti;
- b. realizzare, condurre e gestire impiantistica sportiva e del tempo libero, consentendo a tutti i cittadini un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;
- c. organizzare iniziative e manifestazioni sportive al fine di diffondere tra i cittadini di Contursi Terme le varie discipline sportive come mezzo di educazione fisica, morale e culturale; curando le attività di formazione sportiva, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, con il CONI, le Federazioni sportive e le loro

articolazioni territoriali nonché con gli Enti di Promozione sportiva;

Art. 4: Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti art.2 e 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017.

2. La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

a. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

e. erogare premi e borse di studio;

f. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse della Fondazione;

g. svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;

h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa a Consiglio di indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5: Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione, ripartito in Fondo di gestione libero e Fondo di gestione vincolato.

2. Il Fondo di Dotazione, inizialmente del valore di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) è composto:

a. dalle quote in denaro corrisposte dai Partecipanti Ordinari all'atto dell'ammissione;

b. dai beni mobili ed immobili costituenti la dotazione iniziale e dai successivi conferimenti e accrescimenti.

3. Il Fondo di Gestione Libero, attraverso il quale la Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali, è costituito e alimentato da:

a. contributi associativi e beni o servizi conferiti dai Partecipanti, per delibera del Consiglio di Amministrazione;

b. rendite del Fondo di Dotazione;

c. eventuali quote annuali del Fondatore

d. quote annuali dei Partecipanti Ordinari e dei Partecipanti Sostenitori così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione di bilancio;

e. proventi delle attività istituzionali e proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali non espressamente destinati all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

f. rendite, ricavi e qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

g. rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, di proprietà della stessa o in qualsiasi altra forma di diritto di godimento, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

h. contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea, dalla Regione Campania, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e natura,

espressamente destinati all'attuazione degli scopi statuari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

i. versamenti o conferimenti dei Partecipanti e contributi di simpatizzanti, senza vincolo di destinazione;

j. oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni;

k. contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche quale corrispettivo di prestazioni convenzionate;

l. diritti di sfruttamento economico di opere, materiali e strumenti di documentazione conseguiti o realizzati nell'ambito di attività istituzionali;

m. acquisti e acquisizioni ritenuti opportuni, previa delibera dell'Organo di Amministrazione;

n. corrispettivi derivanti da alienazioni di beni, mobili o immobili, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio, per delibera dell'Organo di Amministrazione;

o. ogni altro incremento derivante da attività istituzionali, anche strumentali e connesse ed in particolare gli avanzi di gestione.

4. Il Fondo di Gestione Vincolato è costituito da fondi e contributi ricevuti per specifiche finalità.

5. Nelle forme previste dal presente Statuto, l'Organo di Amministrazione potrà deliberare l'accrescimento del Fondo di Dotazione con parte delle entrate tratte dal Fondo di Gestione.

6. Fatto salvo quanto previsto per il Fondo di Dotazione, il patrimonio sarà esclusivamente impiegato, ed eventuali utili o avanzi di gestione, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate dovranno essere reinvestiti per il perseguimento delle finalità statuarie e di quelle direttamente connesse. Il patrimonio non potrà essere distribuito, in alcuna misura o forma, neppure indiretta, e nemmeno in caso di recesso o di liquidazione della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6: Esercizio finanziario e bilancio di esercizio

1. Gli esercizi sociali inizieranno il 1° gennaio e si chiuderanno il successivo 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio d'esercizio dell'anno precedente, avendo cura di attenersi

alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare riferimento agli artt.13 e 14 del D.Lgs. n.117/2017.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità dell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art.174 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso, si applicano gli schemi e i principi contenuti negli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

3. Il Bilancio di Esercizio, con la relazione sulla gestione, vengono trasmessi all'Assemblea dei partecipanti per l'approvazione entro il 30 aprile.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione annuale e triennale. Il primo bilancio di previsione annuale e pluriennale successivo alla costituzione della fondazione è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento.

5. Il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale devono essere approvati dall'Assemblea dei Partecipanti di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente, su proposta del Consiglio di amministrazione che lo ha redatto.

Art. 7: Partecipanti

1. I partecipanti si distinguono in

- a. Fondatori;
- b. Partecipanti ordinari;
- c. Partecipanti Sostenitori.

2. Fondatore è il Comune di Contursi Terme che mantiene la qualifica di Partecipante Ordinario per tutta la durata della Fondazione. Nelle more della costituzione del Consiglio di amministrazione, le richieste di ammissione saranno approvate dal Fondatore.

3. Oltre al Fondatore, sono Partecipanti Ordinari:

a. istituzioni ed enti pubblici, in primis i Comuni della Valle del Sele-Tanagro che faranno richiesta di partecipazione e che, previa delibera di approvazione del CdA, l'Assemblea dei Partecipanti riterrà opportuno ammettere.

b. ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, che, condividendo le finalità della Fondazione, faccia richiesta di ammissione e che, previa delibera di approvazione del Consiglio di

Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti riterrà opportuno ammettere. In caso di ammissione di Ente associato e/o convenzionato ai sensi della normativa vigente in materia, la titolarità al versamento del contributo in denaro da corrispondere all'atto dell'ammissione, è posta a capo dell'Ente associante e/o convenzionante.

c. le deliberazioni di ammissione di nuovi Partecipanti Ordinari e il relativo contributo di adesione, devono essere approvate dall'Assemblea dei Partecipanti col voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi acquisendo efficacia immediata.

d. I Partecipanti Ordinari mantengono la qualifica per tutta la durata della Fondazione, salvo l'ipotesi di recesso o esclusione.

4. Sono Partecipanti Sostenitori i soggetti - persone fisiche ed enti o altre persone giuridiche, pubblici e privati - che, previa delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, siano stati ammessi alla Fondazione, senza diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea dei Partecipanti, obbligandosi a versare una somma in denaro ovvero a conferire beni o servizi, secondo le modalità specificatamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione. La validità dell'ammissione dei Partecipanti Sostenitori è di norma annuale, fatto salvo il maggior termine previsto nella delibera di ammissione. In assenza di rinnovo, i Partecipanti Sostenitori decadono decorso il periodo di tempo per cui è stata deliberata l'ammissione.

5. I Partecipanti ordinari o sostenitori condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in modo rilevante alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, dal Consiglio di Amministrazione. I Partecipanti potranno contribuire anche mediante prestazioni professionali o l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

6. Qualora un Partecipante violi il presente Statuto ovvero non adempia agli obblighi e ai doveri previsti dal medesimo, l'Organo di Amministrazione, previa contestazione scritta e in contraddittorio con il diretto interessato,

può sospendere i diritti, fin quando la violazione persista, ovvero può proporre all'Assemblea dei Partecipanti una delibera di esclusione. L'esclusione può essere disposta per i seguenti motivi:

a. mancato pagamento del contributo, ovvero il mancato adempimento agli obblighi assunti all'atto di ammissione, secondo le scadenze e le modalità stabilite;

b. grave violazione di disposizioni statutarie o delle deliberazioni assunte dagli organi dell'ente;

c. illeciti a danno della Fondazione o dei suoi componenti;

d. morte del Partecipante persona fisica ovvero di estinzione del Partecipante persona giuridica.

7. Ciascun Partecipante può sempre recedere volontariamente dalla Fondazione, salvo che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, con un preavviso di dodici mesi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto decorso il periodo di preavviso.

8. Il Partecipante che abbia receduto o che, comunque, abbia cessato di appartenere alla Fondazione non può ripetere i contributi versati, né vanta alcun diritto sul patrimonio.

9. La partecipazione alla Fondazione - avente natura strettamente liberale e rispondente a scopi di utilità sociale - non comporta in capo ai Partecipanti obbligazioni diverse da quelle assunte all'atto di ammissione o rinnovo, sempre salva la facoltà di compiere autonomi atti di liberalità in favore della Fondazione. L'adempimento delle obbligazioni assunte non attribuisce ai Partecipanti alcun diritto di partecipazione alle risorse finanziarie, ovvero di rivalutazione o restituzione dell'apporto, né, tantomeno, crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, a qualsiasi causa o titolo.

10. Tutti i Partecipanti hanno diritto di consultare i bilanci, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo contabile, nonché i verbali degli organi della fondazione, senza costi aggiuntivi per la Fondazione; possono altresì chiedere chiarimenti ed informazioni al Presidente.

Art.8 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. l'Assemblea dei Partecipanti;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo
 - e. il Revisore legale dei conti;
 - f. il Comitato Scientifico;
2. Le cariche sociali sono attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate. È fatta eccezione per l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti che, ove costituiti ai sensi degli artt. 30-31 del D.Lgs. 117/2017, hanno diritto ad un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.9 L'Assemblea dei Partecipanti

1. Quando i Partecipanti Ordinari eccedono il numero di tre si costituisce tra questi l'Assemblea dei Partecipanti.
2. L'Assemblea dei Partecipanti può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.
4. L'Assemblea, inoltre:
 - a. approva i bilanci, preventivo e di esercizio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. nomina due rappresentanti dei Partecipanti Ordinari in seno al Consiglio di Amministrazione;
 - c. propone azioni di responsabilità contro gli Amministratori cessati dalla carica;
 - d. delibera l'ammissione di nuovi Partecipanti Ordinari e Partecipanti Sostenitori o il rinnovo dell'adesione, determinandone le condizioni, nonché la sospensione dei diritti;
 - e. di propria iniziativa, o a seguito di istruttoria del Consiglio di Amministrazione, propone di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Partecipanti;
 - f. valuta le proposte discusse o deliberate dal Comitato scientifico;
 - g. approva le modifiche al presente Statuto, ovvero delibera la trasformazione, l'estinzione o la liquidazione della Fondazione;
 - h. delibera su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione o altri organi intendano sottoporle.
5. Ciascun Partecipante Ordinario può intervenire

alle adunanze dell'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, a condizione che non sia sospeso per motivi disciplinari e sia in regola con l'adempimento degli obblighi assunti all'atto di ammissione o di rinnovo.

6. Il Partecipante Ordinario il cui rappresentante sia impossibilitato a presenziare di persona può intervenire delegando per iscritto un altro Partecipante Ordinario avente diritto di voto.

7. Per ogni decisione che comporti oneri economici a carico di un Partecipante, sia Ordinario che Sostenitore, è richiesto il parere scritto e vincolante del soggetto interessato. In assenza di tale parere, o in caso di parere contrario, la delibera può essere comunque assunta, ma risulterà inefficace verso il soggetto che non ha espresso parere favorevole.

8. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno due volte all'anno, in sede ordinaria, per l'approvazione dei bilanci, preventivo e di esercizio, e, in via straordinaria, ogni volta se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Partecipanti o da un terzo dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Partecipanti Ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti Ordinari intervenuti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'Assemblea. Lo scrutinio è palese, salvi i casi di elezione di persone a cariche sociali.

10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno tre quarti dei Partecipanti Ordinari e delibera a maggioranza assoluta dei presenti sulle seguenti materie:

- a. modifiche allo Statuto;
- b. trasformazione, estinzione e liquidazione della Fondazione.

10. Le adunanze sono indette dal Presidente della Fondazione mediante invito contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo. L'avviso dovrà essere recapitato direttamente a ciascun Partecipante tramite comunicazione scritta; è

consentito l'utilizzo di mezzi di comunicazione che consentano la prova della ricezione.

11. Al fine di acquisire maggiori informazioni sugli argomenti oggetto di deliberazione, ciascun Partecipante, senza aggravio od ostacolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, può accedere ai documenti ed alla corrispondenza relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un Segretario con funzioni di verbalizzante. Delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti viene redatto e conservato un sintetico processo verbale, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, con l'annotazione delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta.

13. Alle adunanze possono essere ammessi, senza diritto di voto, i membri del Comitato Scientifico, ovvero, consulenti ed esperti o, comunque, persone in grado di riferire ed informare sugli argomenti in discussione.

Art.10: Consiglio di Amministrazione - composizione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di cinque. Tre membri sono nominati dal Sindaco del Comune di Contursi Terme (Socio Fondatore) e uno da ogni Partecipante Ordinario, fino ad un massimo di due, o due membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti qualora costituita ai sensi dell'art. 9.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. I Consiglieri decadono per dimissioni, impossibilità definitiva, scadenza o revoca del mandato da parte del Partecipante che ha effettuato la designazione. Le dimissioni e la revoca sono efficaci all'atto della notifica al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Socio fondatore o l'Assemblea dei Partecipanti che hanno diritto alla designazione devono provvedere alla nomina di altro Consigliere, che resterà in

carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Decorso tre mesi dalla vacanza, qualora non vi sia stata la designazione del nuovo Consigliere, il Consiglio procederà alla cooptazione del membro vacante per votazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, scaduto o decaduto, è prorogato fino all'insediamento del successivo, per gli affari di ordinaria amministrazione e per quelli urgenti e indifferibili.

6. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento dei fini della Fondazione. In particolare:

a. adotta i regolamenti interni necessari al buon funzionamento dell'ente;

b. predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, nonché la relazione sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

c. delibera convenzioni e accordi con soggetti, pubblici e privati;

d. delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;

e. delibera:

(i) l'alienazione, a scopo di finanziamento, di beni del Fondo di Gestione superflui rispetto agli scopi istituzionali dell'ente;

(ii) gli incrementi del patrimonio, acquisti di beni, nonché l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;

f. adempie agli obblighi attribuiti per legge e delibera su ogni altra questione ed esercita ogni altro potere, non espressamente riservati ad altri organi dal presente Statuto.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta sia ritenuto opportuno per iniziativa del Presidente.

8. Le deliberazioni sono adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di ulteriore parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

9. L'Amministratore che, in una determinata operazione, abbia, anche solo potenzialmente, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; il medesimo può partecipare alla seduta, ma si astiene dalla votazione e non è computato ai fini dei quorum deliberativo e costitutivo.

10. È espressamente esclusa la possibilità di voto per delega, nonché la partecipazione temporanea alle riunioni. Alle adunanze possono essere ammessi, senza diritto di voto i membri di altri organi dell'ente, consulenti ed esperti o, comunque, altre persone in grado di riferire ed informare sugli argomenti in discussione.

11. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza, purché il Presidente sia in grado di verificare la regolarità della costituzione e delle votazioni e purché sia assicurata a tutti:

(i) l'effettiva partecipazione alla discussione ed alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

(ii) la possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documenti in tutti i luoghi audio e/o video collegati.

12. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene conservato un sintetico processo verbale e sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti.

Art.11: Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Contursi Terme, tra i tre componenti del Consiglio di Amministrazione da esso designati.

2. Il Presidente della Fondazione svolge le funzioni indicate nel presente Statuto e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione con facoltà di nomina di avvocati e di procuratori alle liti.

3. Nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, un Vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Presidente della Fondazione può delegare altri membri del Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli atti, per essere sostituito nella rappresentanza della Fondazione.

5. Il Presidente, inoltre:

a. convoca e presiede, con diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, stabilendone l'ordine del giorno;

b. svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;

c. nomina i membri del Comitato scientifico

- d. nomina i membri di Commissioni e di Comitati eventualmente da costituirsi, con funzioni puramente consultive o di studio;
 - e. assume, sospende e licenzia eventuale personale dipendente, in conformità alle leggi vigenti;
 - f. monitora il funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano fornite a tutti i relativi componenti;
 - g. esercita le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione.
6. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà comunicazione delle decisioni assunte alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione per la ratifica.
7. Le dimissioni dall'incarico di Presidente devono essere comunicate per iscritto al Sindaco del Comune di Contursi Terme e al Consiglio di Amministrazione ed hanno effetto dal momento della presa d'atto da parte del Sindaco.

Art.12: Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Presidente al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto della normativa vigente in materia;
2. I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, tre.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. I componenti dell'organo di controllo possono

in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione.

Art.13: Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Presidente della Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.14: Comitato Scientifico

1. Il Presidente della Fondazione ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione. I componenti del Comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, salvo revoca da parte del Presidente stesso.

2. Il Presidente del Comitato Scientifico, ed eventualmente il Segretario, sono nominati fra i membri con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il CS si riunisce a seguito della convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei consiglieri eletti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Comitato ha funzione consultiva ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito agli indirizzi di sviluppo dell'attività della Fondazione e supporta il Presidente della Fondazione nella predisposizione del documento programmatico annuale e pluriennale nonché delle relazioni periodiche sui progetti di attività;

4. Per l'espressione di pareri sugli indirizzi di cui al comma 3, il Comitato può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti.

5. Il Comitato può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi di sviluppo dell'attività della Fondazione

sottoponendole al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

Art.15 Libri sociali e scritture contabili

1. La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, i seguenti libri:

- a. libro dei soci;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Sono inoltre tenuti, a cura dell'organo cui si riferiscono, i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali eventualmente costituiti.

3. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità dal stabilisti da Comitato Scientifico.

4. La Fondazione tiene, ove richiesto dalla legge, il Libro giornale, il Libro degli inventari e tutti gli altri libri e registri contabili che risultino necessari all'espletamento della propria attività.

Art.16: Regolamento interno

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dà un Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17: Estinzione o Scioglimento

1. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

4. In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Art.18: Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo

settore, le norme del Codice civile e le norme
vigenti in materia.

F.ti:

Antonio Briscione

Giuseppe Oliveto

Francesco Buonomo

Notaio Giuseppe Dente - (sigillo)